



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

DIREZIONE PERSONALE
AREA PERSONALE DOCENTE E RAPPORTI CON IL SSN
U.O. Reclutamento Personale Docente
Via San Francesco 22 – 37129 Verona

DECRETO RETTORALE N. 1431 - 2010
Prot. n. 24764 tit. VII/1 del 27.05.2010

ES/sm/rd/em

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università di Verona;
VISTO il D.P.R. 10.1.1957 n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 3.5.1957 n. 686;
VISTO il D.P.R. 11.7.1980 n. 382;
VISTA la Legge 23.8.1988 n. 370;
VISTA la Legge 9.5.1989 n. 168;
VISTA la Legge 7.8.1990 n. 241;
VISTA la Legge 19.11.1990 n. 341;
VISTA la Legge 10.4.1991 n. 125;
VISTA la Legge 5.2.1992 n. 104;
VISTO il D.P.R. 9.5.1994 n. 487; e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.L. 21.4.1995 n. 120, convertito in legge 21.6.1995 n. 236 e successive modificazioni;
VISTA la Legge 31.12.1996 n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge 27.12.1997 n. 449;
VISTA la Legge 03.07.1998 n. 210;
VISTA la Legge 18.2.99 n. 28;
VISTA la Legge 19.10.1999 n. 370;
VISTO il D.P.R. 23.03.2000 n. 117;
VISTO il D.M. 4.10.2000, pubblicato nella G.U. n. 249 del 24.10.2000, con cui vengono rideterminati i settori scientifico-disciplinari e definite le affinità tra i predetti settori, ai soli fini ed effetti di cui all'art. 3 - comma 3 - del D.P.R. 117/2000, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
VISTO il Regolamento di questa Università, in vigore dal 23.07.1999, recante norme integrative e modificative dei criteri di valutazione nelle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
VISTA la Legge 15.04.2004 n. 106;
VISTA la Legge 30.12.2004 n. 311;
VISTA la Legge 31.03.2005 n. 43;
VISTA la delibera del Senato Accademico Ristretto in data 08.02.2005 (nomine in corso d'anno personale docente);
VISTA la Legge 04.11.2005 n. 230;

VISTA la Legge 16.01.2006 n. 18;
VISTO il D.Lgs. 06.04.2006 n. 164 ed in particolare l'art. 14, comma 4;
VISTO il D.P.R. 03.05.2006 n. 252: regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico;
VISTO la Legge 04.08.2006 n. 248 di conversione del D.L. 04.07.2006 n. 223;
VISTE le note MiUR prot. 3632 del 09.10.2006 e prot. 1513 del 16.04.2007;
VISTA la Legge 27.12.2006 n. 296;
VISTA la delibera del Senato Accademico in data 08.03.2006;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 27.10.2006 con la quale è stata verificata la copertura finanziaria nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 51, comma 4, della Legge 449/1997;
VISTO il D.L. 10.11.2008 n. 180 ed in particolare l'art. 1, convertito in Legge 09.01.2009 n. 1;
VISTO il D.M. 27.03.2009 n. 139, pubblicato sulla G.U. n. 84 del 10.04.2009 relativo alle modalità di svolgimento delle elezioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici di valutazione comparativa;
VISTO il D.M. 28.07.2009 n. 89, pubblicato sulla G.U. n. 203 del 02.09.2009, relativo ai parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati nelle procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario;
VISTO il D.L. 30 dicembre 2009 n. 194 convertito con modificazioni nella Legge 26.02.2010 n. 25, ed in particolare l'art. 7, comma 5-quinquies;
VISTA la delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze motorie del 25/03/2010 con cui viene deliberata l'attivazione delle procedure di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore per il settore M-EDF/02 *Metodi e didattiche delle attività sportive*;
VISTA la nota del Preside della Facoltà di Scienze motorie prot. n. 831 del 26/3/2010, con la quale viene chiesto di dar corso alla delibera di Facoltà sopra richiamata;

DECRETA

Art. 1

È indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di 1 posto di RICERCATORE presso la Facoltà di Scienze motorie per il settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: M-EDF/02 METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE – 1 posto

Limitazioni al numero di pubblicazioni: nessuna indicazione

Settori scientifico-disciplinari affini: nessuna indicazione

Art. 2

Requisiti generali

La partecipazione alla valutazione comparativa di cui all'art. 1 è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza e al titolo di studio posseduti dai candidati.

Per l'ammissione alle valutazioni sono richiesti, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

- 1) il godimento dei diritti civili e politici;
- 2) l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego.

Non possono partecipare alle valutazioni coloro che siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento.

Previa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, al fine dell'esercizio del potere di discrezionalità dell'amministrazione, nei termini disposti dalla sentenza della Corte Costituzionale del 27/07/07, pubblicata sulla G.U. 01/08/07 n. 30, possono partecipare al concorso coloro che sono stati

dichiarati decaduti da impiego statale, conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell'art. 127, lettera d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/57.

Non possono partecipare alle valutazioni, in qualità di candidati, i professori ordinari, associati, o i ricercatori universitari inquadrati nello stesso settore scientifico disciplinare relativo al posto per il quale è indetta la procedura, o in settori affini di cui al precedente art. 1.

Il candidato, a pena di esclusione, può presentare alle Università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative di diversa tipologia (ricercatori e professori di ruolo) i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a quindici. Nella domanda il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare di aver rispettato tale obbligo. La data di riferimento per ogni domanda presentata è quella della scadenza dei termini del relativo bando. Il candidato è escluso dalle procedure successive alla quinta ovvero alla quindicesima per le quali abbia presentato domanda la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare. Nel caso in cui il numero massimo di cinque o quindici sia superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento è valida.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I candidati sono ammessi alle valutazioni comparative con riserva di accertamento dei requisiti richiesti per l'accesso all'impiego. L'esclusione dalle valutazioni comparative, per difetto dei requisiti prescritti, può essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento delle prove, con decreto motivato del Rettore notificato all'interessato.

Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Art. 3

Domande di ammissione - termini e modalità

Le domande di ammissione alle procedure di valutazione comparativa, redatte in lingua italiana su carta libera in conformità allo schema allegato (modulo allegato A), dovrà essere indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Verona, via dell'Artigliere 8, 37129 Verona, e pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale.

Qualora il termine per la presentazione delle domande cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

Saranno considerate pervenute in tempo utile anche le domande di ammissione alle procedure di valutazione comparativa spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta celere entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La presentazione diretta delle domande può essere effettuata presso la Direzione "Personale", Reclutamento Personale Docente, Via San Francesco 22, Verona, con il seguente orario:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Sarà cura del candidato riportare sulla busta di spedizione il proprio nome e indirizzo, i dati di individuazione del posto per il quale concorre, la Facoltà, la sigla ed il nome del settore scientifico-disciplinare.

Il candidato deve apporre la propria firma, per esteso, in calce alla domanda. Tale firma, a norma del D.P.R. n. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione.

Nella domanda il candidato dovrà indicare con chiarezza e precisione la Facoltà ed il settore scientifico-disciplinare per i quali intende essere ammesso alla valutazione. Il candidato che intenda partecipare a più valutazioni comparative dovrà presentare per ogni procedura una domanda distinta con eventuali allegati. Nel caso in cui il candidato presenti una sola istanza per più settori scientifico-disciplinari o per lo stesso settore riferito a più Facoltà, verrà ritenuta valida la domanda per la partecipazione alla valutazione relativa al primo dei settori e alla prima Facoltà in essa indicati.

Nella domanda l'interessato, oltre ai dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice di identificazione personale (che per i candidati italiani coincide col codice fiscale), dovrà dichiarare, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n. 445/2000:

1 - la cittadinanza posseduta;

2 - il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime. I candidati cittadini di Stati esteri dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento degli stessi;

3 - di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali eventualmente pendenti;

4 - la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi di leva (da indicare solo per i cittadini italiani);

5 - di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale la valutazione comparativa si riferisce;

6 - di non essere inquadrato come professore ordinario, o associato, o ricercatore universitario, nello stesso settore scientifico-disciplinare del posto per il quale intende partecipare alla valutazione comparativa, o in settori affini di cui al precedente art. 1;

7 - di non essere stato destituito, dispensato o licenziato per persistente insufficiente rendimento;

8 - di non essere stato dichiarato decaduto da impiego statale, conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell'art. 127, lettera d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3 del 10.01.1957, ovvero l'indicazione della data e dell'amministrazione presso cui è intervenuto il provvedimento di decadenza;

9 - di non aver presentato alle Università, oltre alla presente domanda, più di quattro domande di partecipazione a valutazioni comparative per ricercatori e professori di ruolo, ovvero di non aver presentato, oltre alla presente domanda, più di quattordici domande di partecipazione a valutazioni comparative esclusivamente per ricercatore, i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare.

L'omissione di tale dichiarazione comporta l'esclusione dalla valutazione comparativa ai sensi dell'art. 2, comma 10, del D.P.R. 117/2000.

I portatori di handicap dovranno specificare nella domanda di partecipazione alla valutazione comparativa, ai sensi della Legge 5.2.1992 n. 104, il tipo di ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Nella domanda deve essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini della valutazione, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale. Ogni eventuale variazione del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di recapito o da mancata o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all'Amministrazione stessa, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

Art. 4

Modalità di presentazione di titoli e pubblicazioni

Alla domanda di ammissione alla procedura di valutazione comparativa il candidato dovrà allegare:

- 1 - fotocopia della carta di identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità;
- 2 - fotocopia del codice fiscale;
- 3 - curriculum firmato, in duplice copia, della propria attività scientifica e didattica;
- 4 - documenti e titoli che si ritengano utili ai fini della valutazione comparativa;
- 5 - pubblicazioni, in unica copia, che si ritengano utili ai fini della valutazione comparativa. Per i lavori stampati all'estero devono risultare la data e il luogo di pubblicazione oppure, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente. Per le pubblicazioni stampate in Italia devono essere rispettati gli adempimenti previsti dalla L. 106/2004 e dal relativo Regolamento emanato con D.P.R. 252/2006, citati nelle premesse;
- 6 - elenco firmato, in duplice copia, delle pubblicazioni e dei documenti prodotti.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni presentati all'Università per la partecipazione ad altri concorsi o selezioni.

I documenti, i titoli e le pubblicazioni di cui sopra devono comunque pervenire con le modalità ed entro il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla valutazione comparativa, secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente bando.

Nel caso di limitazioni al numero di pubblicazioni scientifiche da presentare, a scelta del candidato, per la partecipazione a ciascuna procedura di valutazione comparativa, l'inosservanza del limite comporta l'esclusione del candidato dalla procedura.

Ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il candidato potrà presentare i documenti di cui al punto 4 e le pubblicazioni in fotocopia non autenticata e corredati da una dichiarazione di conformità all'originale, ovvero, per i soli documenti di cui al punto 4, potrà produrre una dichiarazione sostitutiva che riporti gli elementi significativi contenuti in tali documenti. A tal fine i candidati potranno avvalersi dell'allegato B.

Dette dichiarazioni sostitutive possono essere utilizzate da cittadini italiani e dell'Unione Europea.

Ai sensi dell'art. 3 - commi 2, 3 e 4 - del D.P.R. 445/2000, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui sopra limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero, nonché nei casi in cui la produzione di dette dichiarazioni avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza. I certificati rilasciati dalle competenti autorità di Stati esteri devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana o da un traduttore ufficiale.

Le pubblicazioni, allegate alla domanda di partecipazione, dovranno essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato in lingua originale.

Per le valutazioni riguardanti materie linguistiche è ammessa la valutazione di pubblicazioni compilate in una delle lingue per le quali è bandita la valutazione comparativa, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.

Art. 5

Commissioni esaminatrici

Per ciascuna procedura di valutazione comparativa viene costituita apposita commissione giudicatrice composta da tre membri, di cui un professore ordinario od un professore associato designato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da due professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti, secondo le modalità indicate nell'art. 1, comma 5, del D.L. 180/2008, convertito dalla Legge n. 1/2009, nonché nel Decreto Ministeriale 27 marzo 2009 n. 139/2009.

Le commissioni sono nominate con decreto rettorale e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale; dalla data di pubblicazione di tale decreto nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine perentorio di 30 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

Le procedure di valutazione comparativa devono concludersi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione.

Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 6

Prove di valutazione

Le commissioni giudicatrici predeterminano i criteri di massima; tali determinazioni sono comunicate, senza indugio, al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.

La commissione effettua analiticamente la valutazione comparativa dei titoli dei candidati sulla base dei seguenti elementi debitamente documentati:

- a) possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- b) svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- c) prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, presso istituti pubblici italiani o all'estero;
- d) svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
- e) svolgimento di attività in campo clinico relativamente a quei settori scientifico-disciplinari in cui sono richieste tali specifiche competenze;
- f) realizzazione di attività progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista;
- g) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali;
- h) titolarità di brevetti relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista;
- i) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- l) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della Legge 4 novembre 2005 n. 230 costituiscono titoli preferenziali il dottorato di ricerca, le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, di borsisti post-dottorato ai sensi della Legge 30 novembre 1989 n. 398, nonché di contrattisti ai sensi dello stesso art. 1, comma 14, della Legge 4 novembre 2005 n. 230.

La valutazione di ciascun elemento suindicato è effettuata, considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

Per valutare le pubblicazioni scientifiche del candidato, ivi compresa la tesi di dottorato, la commissione tiene in considerazione i seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento,

dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

La Commissione giudicatrice nell'effettuare la valutazione comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

La commissione deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari in cui ne è riconosciuto l'uso a livello internazionale, la commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indici:

- 1) numero totale delle citazioni;
- 2) numero medio di citazioni per pubblicazioni;
- 3) "impact factor" totale;
- 4) "impact factor" medio per pubblicazione;
- 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Al termine delle valutazioni sopra indicate i candidati sono chiamati a sostenere un colloquio in cui sono illustrati e discussi davanti alla commissione i titoli e le pubblicazioni scientifiche presentate.

Il diario del colloquio sarà notificato agli interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento, spedita non meno di 20 giorni prima dello svolgimento dello stesso.

Per sostenere la prova predetta i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. La mancata presentazione del candidato sarà considerata quale rinuncia alla procedura di valutazione comparativa.

Art. 7

Accertamento della regolarità degli atti

Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti.

Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica il vincitore o i vincitori, nel caso di procedura valutativa per più posti.

Il Rettore accerta con proprio decreto, entro i termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, la regolarità degli atti e dichiara il nominativo del vincitore (o dei vincitori, nel caso di procedura valutativa per più posti).

Il decreto è comunicato a tutti i candidati ed è trasmesso alla facoltà che ha richiesto il bando, per i successivi adempimenti. Il decreto viene comunicato in forma telematica al Ministero.

Nel caso in cui riscontri irregolarità il Rettore invia con provvedimento motivato gli atti alla commissione assegnandole un termine. Accertata la regolarità degli atti il Rettore, con proprio decreto, nomina in ruolo il vincitore o i vincitori, nel caso di procedura valutativa per più posti.

La relazione riassuntiva, con annessi i giudizi individuali e collegiali espressi sui candidati, è resa pubblica per via telematica all'indirizzo <http://www.univr.it/concorsi>.

Art. 8
Nomina in ruolo

La nomina in ruolo quale Ricercatore Non Confermato decorre di norma dal 1° novembre, ovvero da altra data stabilita dal Senato Accademico, ai sensi dell'art.6 della Legge n. 370/1999, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico.

Art. 9
Documenti per la nomina in ruolo

Ai fini della nomina in ruolo, l'interessato dovrà produrre all'Università degli Studi di Verona – Direzione "Personale" – Area Personale Docente e Rapporti con il SSN - via San Francesco 22, 37129 - Verona - entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1. un certificato medico, di data non anteriore a sei mesi, rilasciato da un medico militare, provinciale o Ufficiale Sanitario del Comune di residenza; da cui risulti che è fisicamente idoneo all'impiego ed è esente da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio;

per i cittadini italiani e comunitari, le certificazioni riguardanti:

2. certificato di nascita;
3. cittadinanza;
4. godimento dei diritti politici;
5. regolare posizione relativa all'adempimento degli obblighi di leva (solo per cittadini italiani);
6. assenza di condanne penali o di altri provvedimenti giudiziari risultanti dal certificato generale rilasciato dal Casellario Giudiziale (o da certificato equipollente per cittadini stranieri),

sono sostituite dalle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui sopra limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, ai sensi dell'art.3 - commi 2, 3 e 4 - del D.P.R. 445/2000, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero, nonché nei casi in cui la produzione di dette dichiarazioni avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza. I certificati rilasciati dalle competenti autorità di Stati esteri devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dall'autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all'originale.

L'Amministrazione dispone d'ufficio accertamenti, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in materia di responsabilità penale, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'interessato dovrà inoltre rendere dichiarazione di non ricoprire altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle Province, dei Comuni o di altri enti pubblici o privati, o, in caso affermativo, effettuare opzione per il nuovo impiego.

Qualora l'interessato ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato, dovrà presentare soltanto una copia integrale dello stato di servizio con l'indicazione dello stipendio in godimento, ed il certificato medico di cui sopra.

Art. 10
Ritiro di documenti e pubblicazioni

I candidati dovranno provvedere a loro spese al recupero della documentazione e delle pubblicazioni inviate all'Università, entro 6 mesi dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione degli atti, salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, l'Università non sarà più responsabile della conservazione del materiale allegato alle domande.

Art. 11

Trattamento dei dati personali
(Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003)

I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa, saranno raccolti dagli uffici dell'Università degli Studi di Verona e trattati per le finalità di gestione della procedura e per la gestione del rapporto conseguente alla stessa.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario per consentire il corretto espletamento della procedura valutativa.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico economica del candidato risultato vincitore.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università degli Studi di Verona, titolare del trattamento.

Art. 12

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, vale la normativa vigente in materia.

Il responsabile del procedimento è la dott.a Roberta Davi, Direzione "Personale", U.O. Reclutamento Personale Docente.

Il presente decreto sarà pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Verona, via dell'Artigliere 8 - Verona e sarà disponibile in Internet all'indirizzo: <http://www.univr.it/concorsi> e presso la Direzione "Personale", Area Personale Docente e Rapporti con il SSN, U.O. Reclutamento Personale Docente - via San Francesco 22, Verona (telefono 045-8028552 / 8028789).

L'avviso del presente decreto sarà inoltrato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

IL RETTORE
Prof. Alessandro Mazzucco



AI MAGNIFICO RETTORE
dell'Università degli Studi di Verona
via dell'Artigliere 8
37129 - VERONA

Allegato A

...I.... sottoscritt... nat... a (.....) il
..... residente in (.....) via
n., telefono, codice fiscale, posta elettronica (*facoltativo*)
..... chiede di essere ammess... a sostenere la valutazione comparativa per n. post...
di ruolo di *Ricercatore* presso la Facoltà di per il settore scientifico-disciplinare
..... indetta dall'Università degli Studi di Verona.

A tale proposito, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace (art. 76, DPR 445/2000), dichiara:

- a) di essere in possesso della cittadinanza.....;
- b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
prov.; ovvero di non essere iscritto o di essere stato cancellato per i seguenti motivi
.....;
Solo per i cittadini stranieri: di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero di non godere dei predetti diritti per i seguenti motivi
- c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali..... o di avere i seguenti procedimenti penali pendenti
- d) di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli obblighi di leva (solo per cittadini italiani)
- e) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale la valutazione si riferisce;
- f) di non essere inquadrato come Professore Ordinario o Associato o Ricercatore nello stesso settore scientifico-disciplinare del posto di cui sopra, o in settori affini indicati nel bando;
- g) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato per persistente insufficiente rendimento;
- h) di non essere stato dichiarato decaduto da impiego statale, per la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell'art. 127, lett. d), del D.P.R. n. 3/57, ovvero di essere stato dichiarato decaduto dalla seguente amministrazione in data
- i) di non aver presentato alle Università, oltre alla presente domanda, più di quattro domande di partecipazione a valutazioni comparative per ricercatori e professori di ruolo, ovvero di non aver presentato, oltre alla presente domanda, più di quattordici domande di partecipazione a valutazioni comparative esclusivamente per ricercatore, i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare.

Si allegano, infine, alla presente domanda, secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente bando:

- a) fotocopia della carta d'identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità;
- b) fotocopia del codice fiscale;
- c) curriculum firmato, in duplice copia, della propria attività scientifica e didattica;
- d) documenti e titoli (o dichiarazioni sostitutive degli stessi) che si ritengono utili ai fini della valutazione comparativa;
- e) pubblicazioni in unica copia;
- f) elenco firmato, in duplice copia, delle pubblicazioni e dei documenti allegati.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l'Università di Verona utilizzerà i dati personali contenuti nella presente istanza esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio, ai sensi del D. Lgs 196/2003.

Ai fini della presente valutazione comparativa il sottoscritto elegge il seguente domicilio:

.....
DATA FIRMA.....

Allegato B

*MODELLO PER LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE e/o SOSTITUTIVE
DELL'ATTO DI NOTORIETÀ*

(rese ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

...l..... sottoscritt... nat... a
..... il residente in
via.....n., telefono.....
codice fiscale

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di produzione o
uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA:

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l'Università può utilizzare i dati contenuti nella presente
dichiarazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione (D. Lgs.
196/2003, art. 18).

Luogo e data _____

Il Dichiarante _____